



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 72/14

Lussemburgo, 14 maggio 2014

Sentenza nella causa T-198/12
Germania / Commissione

Il Tribunale conferma la decisione della Commissione secondo cui la Germania non può mantenere i suoi valori limite attuali per l'arsenico, l'antimonio e il mercurio nei giocattoli, ma annulla parzialmente tale decisione per quanto riguarda il piombo

La Germania non ha dimostrato che detti valori limite, corrispondenti allo standard precedente dell'UE, garantiscono una tutela più elevata rispetto ai nuovi valori limite europei

Nel 2009 l'Unione europea ha adottato una nuova direttiva «giocattoli»¹ nell'ambito della quale ha fissato nuovi valori limite per talune sostanze chimiche presenti nei giocattoli, quali, in particolare, i metalli pesanti.

La Germania, che aveva votato contro tale direttiva in seno al Consiglio, ritiene che i valori limite applicabili nel suo paese per il piombo, il bario, l'antimonio, l'arsenico e il mercurio offrano una migliore tutela, posto che tali valori corrispondono alla precedente direttiva «giocattoli» del 1988². Ha quindi richiesto alla Commissione l'autorizzazione a mantenere tali valori precedenti.

Con decisione del 1° marzo 2012 la Commissione ha respinto detta richiesta per quanto riguarda l'antimonio, l'arsenico e il mercurio e ha autorizzato il mantenimento dei valori limite tedeschi per il piombo e il bario solo fino, al più tardi, al 21 luglio 2013.

La Germania ha proposto un ricorso di annullamento avverso tale decisione. Essa ha inoltre richiesto l'adozione di un provvedimento urgente al fine di poter continuare ad utilizzare i suoi valori limite attuali fino alla pronuncia della sentenza sul merito. Con ordinanza del 15 maggio 2013 il presidente del Tribunale ha ordinato alla Commissione di autorizzare il mantenimento dei cinque valori limite tedeschi fino a che il Tribunale statuisca nella causa di merito³.

Con la sua sentenza odierna il Tribunale, pronunciandosi nella causa di merito, respinge il ricorso della Germania per quanto riguarda l'arsenico, l'antimonio e il mercurio.

Il Tribunale ricorda, innanzitutto, che uno Stato membro può richiedere il mantenimento delle disposizioni nazionali preesistenti quando ritiene che il rischio per la salute pubblica debba essere oggetto di una valutazione diversa da quella effettuata dal legislatore dell'Unione in occasione dell'adozione della misura di armonizzazione europea. A tal fine, è compito dello Stato membro richiedente dimostrare che le disposizioni nazionali garantiscano, in termini di salute pubblica, un livello più elevato di tutela rispetto alla misura di armonizzazione dell'Unione e che esse non vadano oltre quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

Nell'ambito del confronto tra i valori limite tedeschi e quelli previsti dalla nuova direttiva per l'arsenico, l'antimonio e il mercurio, il Tribunale rileva che la direttiva stabilisce limiti di migrazione,

¹ Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170, pag.1). Tale direttiva doveva essere recepita nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali anteriormente al 20 gennaio 2011, dovendo queste ultime essere applicate a decorrere dal 20 luglio 2011.

² Direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (GU L 187, pag. 1).

³ Ordinanza del presidente del Tribunale del 15 maggio 2013, Germania/Commissione (T-198/12 R; v. anche il comunicato stampa [n° 59/13](#)). Con ordinanza del 19 dicembre 2013, Commissione/Germania ([C-426/13 P \(R\)](#)), il vicepresidente della Corte di Giustizia ha respinto l'impugnazione proposta dalla Commissione contro la succitata ordinanza.

poiché il rischio per la salute è considerato legato alla quantità di una determinata sostanza nociva che può essere liberata da un giocattolo prima di essere assorbita dal bambino⁴. Inoltre, tale direttiva prevede tre valori limite di migrazione diversi, definiti in funzione del tipo di materiale presente nel giocattolo (ossia il materiale secco, friabile, in polvere o flessibile; il materiale liquido o coloso; il materiale rimovibile mediante raschiatura). I valori limite tedeschi sono, dal canto loro, espressi in termini di biodisponibilità. Essi individuano la quantità massima ammissibile di una sostanza chimica che, a causa dell'utilizzo di giocattoli, può essere assorbita ed essere disponibile per taluni processi biologici nel corpo umano⁵. Tali valori limite sono, inoltre, applicabili a tutti i tipi di giocattoli, qualunque sia la consistenza materiale del giocattolo in questione.

Secondo il Tribunale, dai dati forniti dalla Commissione risulta chiaramente che per il materiale liquido o coloso, nonché per il materiale secco, friabile, in polvere o flessibile, i valori limite tedeschi, convertiti in valori limite di migrazione in base alla norma EN 71-3, sono nettamente superiori a quelli della nuova direttiva, mentre i valori limite di migrazione fissati da tale direttiva per il materiale rimovibile mediante raschiatura sono superiori a quelli ottenuti dalla conversione dei valori limite di biodisponibilità previsti dalle disposizioni nazionali notificate. Pertanto, la Germania non può affermare che la nuova direttiva autorizzi una migrazione delle sostanze nocive più elevata di quella consentita in Germania, che i bambini siano così maggiormente esposti a tali sostanze e che tale circostanza consenta «di per sé» di giungere alla conclusione che essa abbia dimostrato in modo convincente che i suoi valori limite garantiscano un livello di tutela più elevato rispetto alla nuova direttiva. Il Tribunale rileva inoltre che il materiale rimovibile mediante raschiatura è più difficilmente accessibile per il bambino del materiale secco o liquido.

In ogni caso, poiché i valori limite di migrazione della nuova direttiva sono superiori a quelli ottenuti dalla conversione dei valori limite di biodisponibilità tedeschi solo per quanto riguarda il materiale rimovibile mediante raschiatura di cui è composto il giocattolo, la Commissione non può essere criticata per aver respinto la richiesta di mantenimento dei valori limite tedeschi, in quanto essi sono applicabili indipendentemente dalla consistenza dei materiali di cui è composto il giocattolo.

Per quanto riguarda l'arsenico, l'antimonio e il mercurio, il Tribunale conclude che la Germania non ha fornito la prova di cui le incombeva l'onere, vale a dire che i valori limite tedeschi garantiscano una tutela più elevata rispetto alla nuova direttiva.

Per contro, per quanto riguarda il piombo, il Tribunale annulla la decisione della Commissione nella parte in cui essa limita fino al 21 luglio 2013 l'approvazione dei valori limite tedeschi per tale metallo pesante. Il Tribunale considera, infatti, che **la Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione**, in quanto la sua decisione contiene a tal proposito una contraddizione interna atta ad impedire la corretta comprensione delle ragioni ad essa sottese. Pertanto, poiché da un lato, secondo la nuova direttiva, i valori limite fissati dalla precedente direttiva dovevano continuare ad essere applicati fino al 20 luglio 2013 e, dall'altro, il mantenimento dei valori limite tedeschi per il piombo è stato approvato solo fino al 21 luglio 2013 (la differenza tra le due date è meramente simbolica), la decisione impugnata equivale, quanto al suo risultato concreto, a una decisione negativa, sebbene la Commissione abbia constatato che i presupposti per approvare il mantenimento dei valori limite nazionali per il piombo fossero soddisfatti.

Quanto al bario, il Tribunale dichiara, su richiesta della Germania, **che non vi è più luogo a provvedere sul ricorso**. Nel frattempo la Commissione ha, infatti, modificato i valori limite per tale metallo pesante e pertanto il ricorso è diventato privo di oggetto con riguardo al bario.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

⁴ Nella decisione impugnata la Commissione indica che la migrazione è definita come la quantità effettivamente liberata da un giocattolo ed effettivamente assorbita dal corpo umano.

⁵ Nella decisione impugnata la Commissione indica che la tolleranza biologica corrisponde alla quantità di sostanze chimiche effettivamente liberata da un giocattolo e che può essere assorbita dal corpo umano senza esserlo necessariamente.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106